

lizzare più di venti minuti ciascuno, a seguito del quale i tempi residui sono circa dieci minuti per ciascun gruppo (qualcuno di meno per alleanza nazionale e più o meno due minuti per il gruppo dei popolari).

(Replica e parere del Governo)

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di replicare.

Prego il ministro di esprimere il parere sulla restante mozione e sulle risoluzioni presentate.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, per esprimere la posizione del Governo credo di dovermi ricollegare, sia pure brevemente, a ciò che ho già avuto l'onore di esprimere in quest'aula in precedenza sulle perquisizioni operate dall'autorità giudiziaria di Busto Arsizio e su un'iniziativa assunta dall'autorità giudiziaria di Verona.

Devo dire, se mi è consentito, che apprezzo molto che la risoluzione presentata dalla lega non faccia più riferimento a fatti specifici inerenti...

PRESIDENTE. Mi scusi, ministro Flick. Onorevole Tatarella, è così cortese da discutere un po' sottovoce con il suo collega?

GIUSEPPE TATARELLA. Purtroppo, ha ragione.

PRESIDENTE. La ringrazio. Invito tutti i colleghi a tenere un comportamento un po' più consono.

Continui pure, signor ministro.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Apprezzo molto che la risoluzione presentata oggi dalla lega non faccia più riferimento ad una serie di tematiche concernenti interventi specifici dell'autorità giudiziaria.

Tuttavia, sia per sciogliere la riserva che avevo formulato in occasione della

mia precedente illustrazione, sia per rispondere ai riferimenti della mozione Diliberto alle perquisizioni effettuate, nonché alle richieste di altre risoluzioni per quelle perquisizioni, credo di dover fare qualche brevissimo riferimento a ciò che concerne l'attività dell'autorità giudiziaria di Busto Arsizio. Ricordo che quelle perquisizioni si riferivano alle cosiddette ronde padane e alla compagnia di Varese della guardia nazionale padana. Le contestazioni di reato non erano quindi attinenti all'attività politica svolta da aderenti al movimento politico lega nord, ma più semplicemente e specificamente alla violazione del divieto di organizzare o partecipare ad associazioni di tipo paramilitare, reato previsto dal decreto legislativo del 1948.

Altro problema, sul quale tornerò rapidamente in seguito, è il fatto che quella autorità giudiziaria procede per il reato di cui all'articolo 271 del codice penale (promozione, costituzione e organizzazione o direzione di associazioni nel territorio dello Stato che si propongono di deprimere o distruggere il sentimento nazionale).

Ricordo solo, per completezza, che l'autorità giudiziaria ha mantenuto il sequestro delle uniformi e di quelle poche armi rinvenute passibili di confisca obbligatoria e del solo materiale cartaceo riconducibile alla guardia nazionale padana. Tutto il resto è stato restituito e l'ufficio inquirente ha fatto sapere di aver ritenuto utile il solo accertamento dell'esistenza di materiale riconducibile ad un movimento politico esclusivamente perché una delle ipotesi di reato attiene al collegamento tra le associazioni che muniscono di divisa i loro appartenenti e un partito politico. Nessuno dei decreti di perquisizione o sequestro è d'altra parte stato impugnato; questi provvedimenti, che sono espressione dell'autonomia dell'autorità giudiziaria, come è stato rilevato già nel corso della discussione, non presentano profili di abnormità o di macroscopica violazione della legge penale, che sono gli unici profili che consentono una censura da parte mia.

Vorrei anche citare brevemente, sempre per ricollegarmi al tema dei reati di opinione, il riferimento, che è stato fatto in quest'aula nel precedente dibattito e che devo richiamare implicitamente, all'invito a comparire emesso dall'autorità giudiziaria di Verona, con riferimento al quale taluno ha segnalato il rischio che si criminalizzino opinioni espresse in quest'aula. Credo sia importante per aprire il dibattito successivo sulla risoluzione della lega, sulle mozioni e sulle altre risoluzioni, perché dall'esame dei provvedimenti non emerge che abbia formato oggetto di specifica imputazione qualsiasi opinione espressa in ambito di dibattito parlamentare, ciò che non solo sarebbe vietato esplicitamente dall'articolo 68 della Costituzione, ma che sarebbe in palese ed inammissibile contrasto con il principio di libertà di espressione politica che è alla base del nostro ordinamento.

Per vero, in quel provvedimento e nella motivazione di esso, come ha comunicato l'ufficio inquirente a mia richiesta, le dichiarazioni rese da qualche esponente politico in quest'aula, nelle quali gli assaltatori del campanile di san Marco venivano definiti primi eroi della resistenza padana, sono state richiamate soltanto come chiave di interpretazione logica di un ragionamento accusatorio, quello formulato dal pubblico ministero, ragionamento ovviamente da verificare da parte del giudice, e cioè il passaggio da una mera operazione propagandistica ad una concreta attività finalizzata alla distruzione del sentimento nazionale.

Si può criticare un argomentare logico di questo tipo? Lo si può ritenere infondato, e ciò spetta al giudice; lo si può ritenere inammissibile sul piano della logica, però ciò non equivale a dire che si sia con questo criminalizzata un'affermazione resa in quest'aula.

Concludendo sul punto e con ciò anticipando il convincimento del Governo rispetto a quelle parti delle risoluzioni o delle mozioni che fanno riferimento al comportamento dell'autorità giudiziaria, non posso quindi che ribadire, in relazione all'attuale conoscenza degli atti,

l'insindacabilità in sede politico-amministrativa delle attività della magistratura quando, come nella specie, non è superato il limite dell'abnormità e della macroscopicità nella violazione della legge.

Le attività di indagine di entrambi gli uffici sembrano essersi sviluppate finora senza che siano state messe in alcun modo in discussione le intangibili prerogative parlamentari o le libertà politiche dei singoli, compresa quella di associazione, a prescindere dalla fondatezza dell'assunto accusatorio che è tutt'ora al vaglio degli inquirenti e che non spetta al Governo esaminare. Mi sembra che l'interpretazione — e chiarirò subito dopo il motivo — che gli uffici giudiziari hanno dato alle norme incriminatrici appare muoversi in sintonia con la lettura che di esse ha dato la Corte costituzionale. Ripeto, con ciò non intendo in alcun modo entrare (il che non mi compete) nel merito degli accertamenti riservati all'autorità giudiziaria.

Vengo ora al tema generale proposto dalle risoluzioni e dalla mozione. Vorrei formulare una premessa: la perplessità, e quindi il parere contrario del Governo, rispetto al possibile inserimento delle modifiche che vengono propuginate nell'ambito del disegno di legge di depenalizzazione di iniziativa parlamentare attualmente in discussione al Senato e già approvato da questa Camera.

È già stato segnalato da alcuni parlamentari che sono intervenuti e vorrei ricordarlo anch'io: quel disegno di legge ha come finalità — perdonate la brutta espressione — la « deflazione » del carico giudiziario per ragioni processuali, ma prima ancora l'eliminazione dal codice penale di talune fattispecie cosiddette bagattellari per le quali non appare più giustificata la sanzione penale in relazione al loro carattere di rilevanza marginale che giustifica una sanzione solo amministrativa: l'espressione cioè del diritto penale come *extrema ratio*.

Ben diverso è il discorso della depenalizzazione di reati di opinione, che attiene invece non a una loro scarsa rilevanza, ma alla riaffermazione di un

principio costituzionale molto importante. Credo quindi che la valutazione sulla depenalizzazione debba essere condotta in altra sede e non in un contesto di depenalizzazione mirato a finalità che appaiono diverse e rispetto alle quali il giudizio sui reati di opinione appare ultroneo.

D'altra parte, nell'ambito dei cosiddetti reati di opinione, secondo la dottrina prevalente e secondo l'esperienza, si comprendono norme e interessi tutelati sia privatistici che pubblicistici tra loro non omogenei: i reati di propaganda, i reati di istigazione e di apologia, le offese a persone che ricoprono cariche di rilievo costituzionale o politico, i reati di vilipendio ma anche la diffamazione e l'ingiuria. Anche per questo la sede del disegno di legge sulla depenalizzazione non mi appare la più idonea per perseguire tale risultato.

Vorrei poi richiamare, sempre per motivare la posizione che il Governo prenderà, una distinzione che non è soltanto di valore teorico e scientifico, ma anche metodologica tra l'articolo 271 (la norma che reprime la depressione del sentimento nazionale) e le altre ipotesi contestate o richiamate nelle risoluzioni.

Solo l'articolo 271 è di per sé riconducibile alla sfera dei reati di opinione; la fattispecie dell'articolo 241 (quella di attentato contro l'indipendenza o l'unità dello Stato) e quella dell'articolo 283 (quella dell'attentato contro la Costituzione dello Stato) sanzionano comportamenti che, salva l'interpretazione che dobbiamo dare a queste norme, rivelino una significativa componente di idoneità lesiva e mirino a garantire il perseguimento degli scopi politici con metodi democratici.

Si potrà discutere, vuoi sul piano dell'interpretazione vuoi eventualmente sul piano della formulazione della norma, del grado di tassatività e di tipicità della condotta dell'articolo 241 o dell'articolo 283, ma va esclusa, proprio in vista della necessaria compatibilità con i valori costituzionalmente garantiti, la perseguibilità di mere estrinsecazioni o manifesta-

zioni di propositi e di intenti sulla forma dello Stato, che non si concretizzino in comportamenti idonei a porre in concreto pericolo l'interesse protetto.

Mi scuso, ma è una discussione in cui i profili tecnici e quelli politici necessariamente si intrecciano. Voglio solo dire, in termini più semplici, che non sarebbe ammissibile interpretare l'articolo 241 o l'articolo 283 in chiave di mera manifestazione di propositi, perché questo non è il reato già ora previsto dal codice.

Tutto ciò che si mantiene — e da questo punto di vista abbiamo una indicazione estremamente significativa nella interpretazione della Corte costituzionale, che aiuta ad interpretare anche l'articolo 271 — nell'ambito della manifestazione di pensiero non è sufficiente ad integrare gli estremi di quei reati. La Corte costituzionale — consentitemi di citare due sentenze fondamentali, la sentenza n. 126 del 1985 e la n. 16 del 1973 — testualmente dice: « La garanzia costituzionale si estende in linea di principio ad ogni modalità di manifestazione del pensiero, in relazione al particolare valore che questa riveste in ogni ordinamento democratico. Le modalità di espressione del pensiero possono essere oggetto di regolamentazione con conseguente limitazione all'esercizio di manifestarlo solo a condizione che non sia così reso difficile o impossibile l'esercizio disciplinato e che contemporaneamente tale limitazione sia giustificata dalla protezione di altri valori costituzionali. In altre parole, e questo vale sia per la manifestazione del pensiero individuale sia per la forma collettiva di manifestazione del pensiero, non è sufficiente una critica, per quanto aspra, delle istituzioni o la prospettazione della necessità di mutarle o la stessa contestazione dell'assetto politico-sociale sul piano ideologico, perché si possa parlare dei reati occorre un incitamento all'azione di violenza contro l'ordine legalmente costituito e come tale idoneo a porre in pericolo questo ordine ».

Credo che questa indicazione della Corte costituzionale sia sufficientemente chiara e illuminante, tanto è vero che altri

parlamentari dello stesso movimento politico del proponente la risoluzione sono stati promotori di una proposta di legge al Senato, la n. 143, con la quale non si intende semplicemente abrogare o limitare l'integrazione dell'articolo 241 all'ipotesi di banda armata, ma si chiede di modificare la norma del codice penale in modo che vengano sanzionati solo i fatti contrari all'unità dello Stato attuati con modalità violente o sopraffattorie.

La discussione di quel disegno di legge, alla quale il Governo si impegna a partecipare attivamente, consentirebbe forse un esame più ampio e globale, come merita l'importanza dei valori cui si fa riferimento. Sul punto la giurisprudenza della Cassazione — e voglio riportarla con riferimento alle perplessità che sono state avanzate circa l'operato dell'autorità giudiziaria — richiamata dall'autorità giudiziaria di Verona, fornendo una ricostruzione che a me sembra compatibile con i principi costituzionali, ha già dato una serie di indicazioni, considerando elementi strutturali del reato la necessità di una condotta caratterizzata dal connotato di un attacco mosso contro il bene dell'unità e dell'integrità dello Stato, l'esigenza di un contenuto realistico effettuale minimo — un agire complesso, molteplice, speciale e qualificato —, l'esistenza di presupposti che non rendano inverosimile la realizzazione del programma concepito. Mi paiono tutti elementi che, già nati nell'interpretazione e collegati con l'indicazione della Corte costituzionale, possono fugare ogni dubbio che l'articolo 241 possa essere ricondotto alla tematica del reato di opinione o possa richiedere una abrogazione totale.

Per quanto riguarda l'articolo 271, qualcuno ha già rilevato autorevolmente nel corso del dibattito, e ad esso mi associo, che la Corte costituzionale, pur non essendosi mai pronunciata specificamente sull'articolo 271, ha formulato dei giudizi molto precisi in tema di articolo 272, la norma che punisce la propaganda sovversiva antinazionale e che è assimilabile in qualche modo all'articolo 271.

Alla luce dei principi costituzionali, la propaganda, in quanto diretta al ricorso alla violenza come mezzo per conseguire un mutamento dell'ordine vigente — afferma la Corte — e solo in quanto riconducibile al ricorso alla violenza, non ricade sotto la tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero perché — prosegue sempre la Corte — appare in rapporto diretto e immediato con un'azione ed è idonea a determinare azioni pericolose per la conservazione dei valori che ogni Stato, per necessità di vita, deve garantire.

Invece la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità del secondo comma dell'articolo 272 sostenendo — e questa può essere fin d'ora una chiave interpretativa dell'articolo 271 — che non può essere punito chi fa propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, in quanto sorge e si sviluppa nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità, in quanto la propaganda non è necessariamente indirizzata in sé a suscitare violente reazioni o finalità illecite.

FILIPPO MANCUSO. La sua opinione qual è?

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. La mia opinione è quella della Corte, onorevole Mancuso, e la preciserò alla fine, se lo consente.

FILIPPO MANCUSO. Faccia pure!

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Contemporaneamente la Corte ha fissato un principio che a me sembra illuminante per tutto il discorso che dobbiamo sviluppare: non è mai perseguibile la manifestazione di pensiero pura e semplice ma solo quella che, per le sue modalità, integri un'effettiva messa in pericolo di beni costituzionalmente significativi perché suscettibile di determinare comportamenti lesivi dei beni stessi.

A me sembra che questa sia la strada che si possa e si debba percorrere. Proprio per rispondere a chi chiede la mia

opinione, vorrei concludere citando testualmente quelle parole della Corte per cui « il diritto di libertà di manifestazione del pensiero non è leso dalle limitazioni poste ad esso a tutela del metodo democratico. Gli articoli 1 e 49 della Costituzione proclamano tale metodo come il solo che possa determinare la politica sociale e nazionale ed esso non consente l'usurpazione violenta dei poteri, ma richiede il rispetto della sovranità popolare affidata alle maggioranze legalmente costituite e la tutela dei diritti delle minoranze e l'osservanza delle libertà stabilite dalla Costituzione. In conclusione, l'articolo 271 può essere già oggi letto in modo da passare da una formulazione astratta ad una concreta e rispettosa dei principi costituzionali. Tale è l'interpretazione fondata sulla consapevolezza della differenza che vi è tra propugnamiento ed incitamento a realizzare i propri ideali, che si affermi attraverso violenza e sopraffazione, e la libera manifestazione del pensiero che può riguardare anche mutamenti politici o di assetto territoriale che passino attraverso strumenti leciti ».

Mi riporto alle dichiarazioni che il Governo ha già reso il 3 settembre scorso. Il Governo intende perseguire, in ogni suo atto e comportamento, il rispetto dei principi costituzionali del nostro ordinamento in tema di legalità costituzionale e di difesa di essa e dei diritti costituzionali fondamentali dei cittadini, tra cui prima di tutto di liberamente manifestare il pensiero. Da qui l'impegno affinché sia sempre tutelato e favorito l'esercizio di quelle libertà fondamentali che qualificano il nostro Stato, nella consapevolezza che solo attraverso la dialettica, lo scambio di idee, soprattutto di idee diverse, ed il confronto rispettoso delle reciproche posizioni si può realizzare una corretta crescita dello Stato democratico. Questo però vuol dire, al tempo stesso, la condanna più ferma dell'imposizione violenta e dell'istigazione ad usare modalità violente che contrastano con ogni principio costituzionale e rappresentano la negazione delle libertà.

Da questo derivano le conclusioni che il Governo trae. La mozione dell'onorevole Comino risulta ritirata. La mozione Diliberto ed altri n. 1-00216, che impegna il Governo ad operare il massimo controllo affinché siano tutelate le libertà di associazione e manifestazione e a verificare se sussistano i requisiti di una violazione dei diritti garantiti, trova adesione da parte del Governo.

Il Governo esprime parere contrario sul primo punto del dispositivo della risoluzione Comino n. 6-00028, nella misura in cui restringe l'ipotesi di attentato all'unità dello Stato, ai sensi dell'articolo 241 del codice penale, al solo caso di ricorso a banda armata. Il Governo si rimette all'Assemblea quanto al secondo punto del dispositivo di tale risoluzione, poiché ritiene che già adesso l'interpretazione dell'articolo 271 possa essere condotta nei termini auspicati dalla risoluzione, alla luce delle indicazioni della Corte costituzionale. Il Governo accetta il terzo punto del dispositivo della risoluzione Comino laddove essa, anziché parlare di depenalizzazione di tutti i reati di opinione, propone una revisione generale di quelle norme, poiché si tratta di un punto di civiltà del nostro sistema.

Il Governo esprime la propria adesione sul primo e sul terzo capoverso del dispositivo della risoluzione Mancuso ed altri n. 6-00029 nella parte in cui si chiede di « operare ogni controllo affinché siano garantiti ad ogni cittadino la libertà di associazione e la libertà di manifestazione del pensiero » e « a valutare la possibilità, salvo il principio intangibile dell'unità nazionale, di proporre la revisione delle disposizioni che prevedono illeciti penali cui normalmente ci si riferisce con l'espressione 'reati di opinione' ». Esprime invece parere contrario sul secondo capoverso della risoluzione Mancuso ed altri, poiché correlata all'attività svolta dall'autorità giudiziaria.

Il Governo esprime parere favorevole sulla risoluzione Mussi ed altri n. 6-00030.

CARLO GIOVANARDI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, poiché la materia è delicata e riguarda tutti i gruppi parlamentari, trattando di diritti e di libertà di opinione, e siccome il Governo ha espresso riserve su alcuni punti delle risoluzioni che potrebbero anche essere modificati a seguito di un breve approfondimento tra i gruppi, chiedo una sospensione di dieci minuti per verificare se sia possibile arrivare ad una « limatura » dei documenti presentati sulla base delle considerazioni del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Giovanardi, la sua richiesta mi sembra opportuna, e pertanto sospendo la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle 17,10, è ripresa alle 17,30.

PRESIDENTE. Comunico che i presidenti di gruppo hanno chiesto all'unanimità alla Presidenza di poter disporre ancora di quindici minuti di tempo, con l'obiettivo di approfondire l'esame dei documenti presentati.

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,35, è ripresa alle 17,50.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Avverto che le Commissioni sono formalmente sconvocate.

Si riprende la discussione delle mozioni sulle perquisizioni disposte dalla procura della Repubblica di Busto Arsizio.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare per preannunciare una riformulazione

della risoluzione Mancuso ed altri n. 6-00029, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, intendiamo modificare la risoluzione Mancuso, al secondo capoverso del dispositivo, in questi termini: « a verificare se ricorrono requisiti di rilevazione di specifici diritti garantiti dalla Costituzione ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sulla risoluzione Mancuso, come modificata.

DOMENICO COMINO. Chiedo di parlare per preannunciare una riformulazione della mia risoluzione n. 6-00028.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO COMINO. Signor Presidente, in conseguenza del dibattito svoltosi e delle sollecitazioni ricevute da molti colleghi, riformulo il primo capoverso del dispositivo della mia risoluzione. Si intende quindi che le prime due righe siano sostituite dalle seguenti: « rivedere il secondo comma dell'articolo 241 del codice penale in modo che la fattispecie sia applicata nel caso di azioni violente ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Confermo il parere contrario.

(Dichiarazioni di voto)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Comino. Ne ha facoltà.

DOMENICO COMINO. Avevo già avuto modo di evidenziare, nel dibattito che si è svolto nelle scorse settimane su questi temi, quanto fosse necessario un atto di indirizzo, una mozione o una risoluzione, soprattutto una risposta parlamentare, al fine di avviare un procedimento di revisione volto a modificare l'impianto complessivo dei cosiddetti reati di opinione, ivi compreso quello di cui all'articolo 241 del codice penale.

Abbiamo sentito molte dichiarazioni di intenti, abbiamo ascoltato, insomma, molte chiacchiere, ma non abbiamo assistito a fatti concreti. Anzi, soprattutto da quelle forze che non perdono l'occasione di dichiararsi liberali e progressiste, provengono segnali di una cupa restaurazione tesa unicamente al mantenimento dello *status quo*, senza confrontarsi, non dico con le coscienze individuali, ma almeno con il diritto comparato proprio per quanto riguarda i reati indicati.

Siamo consapevoli del fatto che la nostra risoluzione non modifichi alcunché del codice penale, anche se potremmo essere soddisfatti in minima parte per l'accoglimento della terza parte del dispositivo da parte del ministro.

Noi riteniamo che le mozioni e le risoluzioni presentate da altri gruppi non rappresentino niente di più che un impegno formale, in merito al quale non avremo modo di verificare le eventuali iniziative che dovessero essere intraprese.

Sostanzialmente, quello che avevo definito un Parlamento di chiacchiere mantiene tale sua immagine. Mi auguro, comunque, che vi siano voci in dissenso su tali tematiche. Soprattutto vorrei dire che noi cercheremo, con iniziative parlamentari, di ricostruire un dibattito politico che voi in ogni occasione ci chiedete, ma che sistematicamente ci negate proprio perché non siete minimamente disposti a mettere in discussione la vostra esistenza politica attraverso gli atti compiuti in Parlamento.

Noi voteremo a favore di tutti i documenti presentati, anche di quelli che, a nostro parere, sembrano una minestra riscaldata; ed a maggior ragione, pertanto, voteremo a favore della nostra risolu-

zione, nonostante il parere contrario del Governo e di alcuni partiti della maggioranza. Sappiate, però, che siamo di fronte ad un passaggio cruciale: noi ci assumiamo le nostre responsabilità, voi assumetevi le vostre (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi chiedo un momento di attenzione perché stiamo per prendere una decisione importante. Faccio rilevare che le posizioni non sono molto distanti, considerato che il Governo si è pronunciato in maniera favorevole anche sui punti 2 e 3 della risoluzione della lega. Aggiungo che, per quanto riguarda gli altri documenti presentati, noi voteremo a favore. Tuttavia, si apre un problema delicato che è di competenza proprio del Parlamento.

Già in precedenza ho cercato di capire cosa stessimo votando. Infatti, la lega chiede che vengano assunte iniziative al fine di rivedere — non più di abrogare — l'articolo 241 del codice penale (attentati contro l'integrità dello Stato) nel senso di comminare l'ergastolo a chi commette azioni violente per colpire l'integrità dello Stato. Ora, sia il ministro sia i colleghi dei gruppi di maggioranza e di opposizione non sono riusciti ad indicarmi una fattispecie che, prescindendo dalla violenza, integri il reato di cui ho parlato, per il quale è previsto l'ergastolo; a meno che — come credo si possa facilmente rilevare — non si voglia vedere nell'articolo 241 quello che la lega e i suoi capi hanno fatto fino ad oggi. Infatti, se l'articolo 241 ha un senso, la lega, nella sua attività politica e parlamentare, questo reato lo ha già commesso più volte: quando ha costituito il movimento, quando l'ha chiamata lega nord per l'indipendenza della Padania, quando ha tenuto le elezioni fasulle al nord nei gazebo, quando, attraverso l'onorevole Bossi, proclama ogni giorno di

voler staccare la Padania dall'Italia. Ma scusate, qualche procuratore della Repubblica ha parlato dell'applicazione dell'articolo 241 nei confronti dell'onorevole Bossi, nei confronti dei parlamentari della lega ?

Poiché evidentemente non sono quelle che ho richiamato le azioni che integrano l'articolo 241 e neanche quelle violente, perché la stessa lega parla di colpire la violenza con l'ergastolo, quale atteggiamento, quale comportamento colpiamo? Qualche collega dice: « Lasciamo la norma aperta; ci penserà poi il magistrato ad interpretarla ». Benissimo. In questo modo qualcuno che un giorno grida « Viva la Padania ! » si troverà incriminato da qualche pubblico ministero ai sensi dell'articolo 241.

Onorevoli colleghi, credo che in questo Parlamento dovremmo finirla di varare norme severissime (si parla di ergastolo), omnicomprensive, che nessuno di noi sa spiegare quando scattino, ossia quando si commetta quel reato, e poi di addurre come giustificazione: « Lasciamo all'autonomia della magistratura; saranno i magistrati a stabilire quando siamo nella fattispecie di cui all'articolo 241 e quando no ». Mi sembra che votare una risoluzione che impegna il Governo a promuovere adeguate e tempestive iniziative legislative per rivedere questo articolo, fissando già i paletti secondo cui comunque va colpita con l'ergastolo ogni azione violenta che attenti all'integrità dello Stato, sia il minimo che un Parlamento democratico, rispettoso delle libertà civili e politiche, possa fare. Che senso ha votare contro la richiesta di rivedere questo articolo in senso liberale, di uno Stato democratico che riconosce — come ha riconosciuto fino ad oggi — anche il diritto di associazioni politiche che hanno come loro scopo statutario quello — che io non condivido assolutamente, ma che ci ripetono ogni giorno in quest'aula — di dividere una parte dell'Italia per creare uno Stato indipendente ?

Non credo che possiamo più affidare deleghe in bianco ai pubblici ministeri con la giustificazione che sono loro a dover

interpretare quello che noi stessi non riusciamo a stabilire per legge. Vivaddio, se abbiamo in mente dei reati da ergastolo che non siano la violenza e neppure i comportamenti che ha tenuto la lega fino ad oggi, scriviamolo e diciamo quando un cittadino italiano del nord merita l'ergastolo. Quando commette che cosa? Quando adotta quale comportamento? Nessuno in questa sede sa dirlo; nessuno sa identificare tale comportamento.

Poiché allora io non dimentico di militare in un Polo che si chiama anche Polo delle libertà e che ha condotto tante battaglie, in quest'aula e fuori da esse, per il rispetto dei diritti dei cittadini, voterò la risoluzione proprio con questo spirito: un invito a tutto il Parlamento (vale per questi reati di opinione, ma anche per altre interpretazioni giurisprudenziali; richiamo il concorso esterno) a definire chiaramente — lo abbiamo fatto per l'abuso d'ufficio — quando un cittadino italiano commette un reato e deve essere punito e quando, invece, questo reato è solo nella testa del magistrato il quale interpreta una nostra norma poco chiara. Allora si si apre la strada ad ogni forma di abuso e di ingerenza, ad ogni forma di prevaricazione; ad ogni utilizzo di alcuni magistrati per fare una lotta politica che non si ha il coraggio di attuare in questa sede chiarendo la fattispecie, ma che si vuole porre in essere attraverso l'intervento surrettizio appunto di qualche magistrato.

Non mi sembra questo un modo corretto di interpretare la nostra funzione di legislatori e quindi noi voteremo tutti i documenti presentati, perché tutti si muovono nella direzione di adeguare finalmente il nostro ordinamento ai principi di una democrazia liberale (*Applausi dei deputati dei gruppi del CCD e della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

Proposta di assegnazione di un progetto di legge in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta

di domani l'assegnazione, in sede legislativa, della seguente proposta di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla II Commissione (Giustizia):

DETOMAS ed altri: « Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (*già approvata dalla II Commissione della Camera e modificata dalla II Commissione del Senato*) (3648-B), con il parere della I Commissione.

Proposta di trasferimento di progetti di legge in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CONTENTO: « Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori » (4059);

alla III Commissione (Affari esteri):

« Contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali » (3524).

Si riprende la discussione delle mozioni sulle perquisizioni disposte dalla procura della Repubblica di Busto Arsizio.

(Ripresa delle dichiarazioni di voto).

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero motivare il permanere del parere contrario del Governo sul primo capoverso del dispositivo della risoluzione presentata dall'onorevole Comino e sottolineare che il Governo si è invece rimesso all'Assemblea sul riferimento all'articolo 271 del codice penale.

L'articolo 5 della Costituzione sancisce l'indivisibilità della Repubblica. Individua, quindi, un bene costituzionale per il quale, ad avviso del Governo, è giustificata e necessaria la sanzione penale non verso le opinioni, che non possono mai costituire reato, ma verso i fatti intesi a rompere l'unità nazionale.

Per quanto riguarda i comportamenti, non interessa al Governo l'ipotesi di comportamento, né ritiene di dover parametrare i comportamenti eventualmente costituenti oggetto degli accertamenti dell'autorità giudiziaria. Interessa invece sottolineare che la stessa lega nord per l'indipendenza della Padania con la proposta presentata nell'altro ramo del Parlamento sull'articolo 241, ha ampliato la rosa e lo spettro dei fatti diretti a rompere l'unità nazionale dalla mera ipotesi dell'utilizzo di banda armata (più restrittiva) all'ipotesi di violenza. Come questa, possono esservi altre condotte ed altri fatti intesi a rompere l'unità nazionale e a ledere il bene costituzionalmente significativo.

MARIO BORGHEZIO. Ci dica quali sono, ministro!

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Per questa ragione il Governo conferma il proprio parere contrario.

MARIO BORGHEZIO. Non sapete indicarne neanche uno!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, mi sarei atteso che in una materia di tanta delicatezza e novità non dovessimo ascoltare semplicemente dal ministro una scialba ricognizione della giurisprudenza, la quale, anche ai non tecnici, si dispiega attraverso la tutela che nelle nostre coscienze riceve il bene dell'unità dello Stato e della pace sociale.

Comunque non c'era da attendersi di più, considerate le circostanze. Però mi sarei altresì atteso, giacché non vi era da prender partito in senso politico, né cercare protezioni di cui egli va sempre in caccia, che il ministro almeno, tecnico come egli si dice, prendesse partito sistematico intorno alle problematiche sollevate dai documenti della lega e anche dagli altri, cioè che egli avvertisse e spiegasse quale fosse la sua personale e tecnica opinione intorno al sistema che fa capo a due istituti penalistici, cioè intorno ai reati a forma libera e intorno ai reati di attentato.

Quello che egli ha ricavato dalla giurisprudenza, a parte che, avendo egli citato soltanto la giurisprudenza di legittimità, non ha fatto ben presente quali erano i casi reali ai quali quelle pronunce andavano collegate, avrebbe dovuto spiegare come i reati di cui si tratta — articoli 241 e 271 — si inseriscano, appunto, in quelle problematiche dei reati a forma libera e dei reati di attentato. Di guisa che, ancora una volta, essendosi presentata una occasione di principio per rivedere non questa o quella norma — e di rivederla con gli occhi oltre tutto altrui — abbiamo, in realtà, perduto l'opportunità per lo meno di predelegare queste fondamentali e controverse figure criminose, anzi, di archetipi criminosi.

Il reato di attentato, nel quale si colloca la fattispecie dell'articolo 241, non è altro che un modello generale del nostro ordinamento penale che, a sua volta, si ripartisce in due sottocategorie. Sono infatti reati di attentato quelli che si traducono in atti concreti che realizzano la lesione del bene protetto (l'attentato alle comunicazioni e ai servizi pubblici, per esempio, rientrano nella categoria dell'at-

tentato). Poi vi sono, sempre nella categoria dei reati di attentato, quelli che passano, necessariamente, attraverso l'apprezzamento della libertà della condotta personale (si tratta di quella sottospecie dei reati di attentato nei quali — ripeto —, secondo il mio personale avviso, rientra l'articolo 241, secondo comma).

Una volta ciò premesso, noi, attraverso il documento Comino, dobbiamo vedere quale sia il generale effetto delle formulazioni che egli espone, non su quel singolo reato ma su tutto l'ambito dei reati di attentato e dei reati a forma libera. Quando, per esempio, leggiamo nell'articolo 640 del codice penale il concetto di artificio e raggirio, esiste forse qualcosa che predefinisca l'artificio o il raggirio? Sarebbe anche questo un reato a forma libera. Prima di intricarci di trasformazioni normative, vediamo, ancora una volta, quale incidenza queste singole operazioni finiscono con l'averle sul sistema omologo dei reati di cui partecipa o, comunque, delle figure.

Spero, signor ministro, che lei stia cercando le proprie idee (*Si ride — Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*)!

Ciò detto, mantengo una personale perplessità nei confronti di questi signori, nei riguardi dei quali la procura della Repubblica di Busto Arsizio procede. Sono così dissimili i fatti che nel luglio-agosto 1995 vennero in essere proprio da parte dello stesso movimento e che furono lasciati bellamente in silenzio non soltanto da parte delle magistrature ma anche da parte della politica, sebbene a un suo predecessore, che come lei non cercava le proprie idee ma le aveva (*Si ride*), fu ripetutamente proposto il dovere governativo di prendere, appunto, posizione contro queste fattispecie, quei fatti e quelle fattispecie? Allora, nessuno raccolse questo invito, e anche il *croupier* di Marrakech, nativo di Novara (*Si ride — Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e della lega nord per l'indipendenza della Padania*) tacque compiaciuto del fatto che quelle stesse azioni, che ora vengono

perseguite a Busto Arsizio, fossero state tacitate a suo profitto e di quel Governo in altre sedi.

Prima di affrontare i problemi delle riforme normative, comprese quelle sulle quali la sua soffice inconsistenza è oggi caduta, affrontiamo il sistema etico dei sistemi legali e vediamo se un attentato preteso o effettivo sia a Busto Arsizio punibile ed altrove, invece, commendevole.

Mantengo la mia perplessità circa la modifica o soppressione del capoverso dell'articolo 241. Mi rivolgo a lei, collega, che considerava abrogata quella parte di questa disposizione che si riferisce al distacco delle colonie; quella non è un'abrogazione, è un reato impossibile perché colonie non ne abbiamo: quindi si applica una disposizione, quella di cui al secondo comma dell'articolo 48, che risolve il problema. Noi ci dobbiamo occupare dei problemi esistenti (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*). Quindi sulla questione dell'articolo 241, a proposito del documento della lega, ci asterremo, pur premettendo la nostra contrarietà alla sua abrogazione drastica lasciando agli studi successivi l'esame della questione. Ma la ragione fondamentale di questa astensione è la nostra indignazione morale. Solo ora si avverte la gravità di un simile fatto, quando esso non fa più comodo al prelodato *bookmaker* di Marrakesh (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

Per quanto riguarda l'articolo 271 con vengo con lei, ministro, che la problematica è più sottile perché questa è una figura di reato che passa attraverso una condotta materiale e perviene alla sanzione del fatto ideale. L'astensione nasce dalla finezza del problema che richiede, appunto, un maggiore approfondimento.

Ci asterremo quindi sul primo e secondo punto, sollecitiamo l'Assemblea a votare a favore del nostro documento e quanto alla risoluzione della lega voteremo a favore del terzo punto (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, mi riservo di verificare in un secondo momento se la risoluzione della lega sarà posta in votazione per parti separate, perché se questo...

PRESIDENTE. Lo ha già chiesto l'onorevole Vito, onorevole Grimaldi. Avrei comunque avvertito l'Assemblea prima della votazione.

TULLIO GRIMALDI. Comunque, gli interventi del collega Mancuso e del ministro di grazia e giustizia inducono ancora di più ad una profonda riflessione su questo tema. In effetti si è verificato che sulla problematica dei reati di opinione, in particolare sui reati di cui agli articoli 241 e 271, vi è molto da dire. Un'ampia giurisprudenza si è già espressa, è intervenuta la Corte costituzionale e vi è una elaborazione della dottrina in proposito. Porrei quindi innanzitutto una questione di metodo. Non vorrei disturbare il collega Mussi, il quale tiene sempre minidibattiti alla mia sinistra. Lo so che la mia posizione qui è un po' scomoda...

ANTONIO LEONE. Vieni da questa parte!

TULLIO GRIMALDI. Come dicevo porrei quindi una questione di metodo. Il documento del collega Comino proponeva in un primo momento addirittura l'abrogazione degli articoli 241 e 271. È stato poi riformulato nel senso di rivedere l'articolo 241, sempre che non si tratti di casi di violenza (se ho ben compreso il senso della correzione). Ebbene, in pratica si impegna così il Governo attraverso una votazione a riformulare l'articolo 241 o addirittura ad abrogarlo. Non mi pare che questo lo si possa fare con un dibattito su una mozione. Il dibattito odierno è nato da una esigenza posta dai colleghi della lega nord, una esigenza legittima, noi

l'abbiamo riconosciuto. E questo dibattito è servito anche ad approfondire tutta la vicenda e a ribadire che la magistratura è indipendente e quindi svolge le indagini così come crede, rispettando però le norme del codice di procedura penale, e d'altra parte il Governo deve valutare se vi siano state delle forzature, delle abnormità, per cui anche in questo caso si può richiedere un intervento del Governo eventualmente in termini disciplinari.

Mi pare che il dibattito su questo argomento sia stato esaurito. Da qui però siamo arrivati addirittura a proporre, in questo dibattito e nella discussione su alcune risoluzioni, una riforma non marginale di alcuni articoli del codice penale. Non credo che sia possibile farlo, perché naturalmente il dibattito deve essere più attento, più accorto, vanno esaminati tutti gli aspetti. Diceva, mi pare, il collega Giovanardi che certamente il reato di cui alla seconda parte dell'articolo 241 non è da ergastolo. Io sono d'accordo; ma altra cosa è se noi per esempio in questo dibattito proponessimo un'attenuante, cioè una differenziazione: nel caso in cui la condotta viene posta in essere con violenza c'è ergastolo, se viene posta in essere senza violenza non c'è ergastolo, ma magari è prevista soltanto la reclusione. Tutto questo si fa con una proposta di legge, con degli emendamenti, con un dibattito prima in Commissione e poi in Assemblea; non può essere una decisione affrettata che viene posta all'aula in questi termini: votare sì o votare no. È una questione di metodo che secondo me non è assolutamente accettabile. Capisco che la questione dei reati di opinione e di certe fattispecie si trascina da tempo e probabilmente merita un'attenzione da parte del Governo e delle Assemblee parlamentari, ma facciamolo nel modo giusto, nel modo corretto.

Per quanto riguarda l'articolo 241, ho già detto in altre occasioni e voglio ricordare ai colleghi e a tutta l'aula che se la seconda parte dell'articolo 241 — vi invito a leggerlo — si limitasse soltanto alle condotte di violenza, uscirebbero fuori una serie di condotte che violente non

sono. Ve ne potrei enumerare tante, ma non è questa la sede per aprire un dibattito su questo articolo del codice penale.

CARLO GIOVANARDI. Diccene una, che così lo capiamo!

TULLIO GRIMALDI. L'ho già detto, Giovanardi; ce ne basta una sola. Per esempio, la disobbedienza fiscale fatta al fine di staccare parte del territorio nazionale potrebbe essere una condotta; ma ce ne sono tante altre: sabotaggio economico, tutte cose fatte senza violenza, che però potrebbero indurre alla secessione.

MARIO BORGHEZIO. Cassa per il Mezzogiorno!

TULLIO GRIMALDI. Non vi alterate, lo dico in senso puramente accademico, proprio per ribadire che non è questa la sede per andare a verificare fattispecie che rientrerebbero nell'articolo 241 e fattispecie che uscirebbero fuori dall'articolo 241.

Ripeto comunque che su questo aspetto credo che non possiamo assolutamente votare la risoluzione presentata da Comino e da altri. Il Governo si è dichiarato favorevole, ma noi abbiamo anche inserito nella nostra risoluzione, quella che porta la firma del collega Mussi e la mia, l'ultima parte della risoluzione Comino, cioè quella che riguarda proprio la revisione di tutti i reati cosiddetti di opinione in corrispondenza con i valori costituzionali. Sotto questo aspetto, credo che il Governo dovrà avanzare delle proposte ed il Parlamento dovrà rivedere, perché molti reati cosiddetti di opinione probabilmente non contrastano con i principi ed i valori costituzionali e quindi possono essere tranquillamente cancellati dal codice penale. Ripeto, è una questione che ha travagliato molto sia la giurisprudenza sia la dottrina penalistica, che su questo si è soffermata moltissimo.

Per quanto riguarda la posizione del nostro gruppo ribadisco il voto contrario sulla mozione Comino n. 6-00028. Invito i colleghi ad esprimere voto favorevole alla

nostra mozione che sottolinea due aspetti: quello dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura nell'esercizio della propria attività e quello del rispetto dei principi costituzionali per quanto riguarda la libertà di espressione del pensiero.

Preannuncio il voto favorevole anche sulla risoluzione Mancuso ed altri n. 6-00029, risoluzione che coincide quasi al 100 per cento con quella che abbiamo presentato a nome della maggioranza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caveri. Ne ha facoltà.

LUCIANO CAVERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come rappresentanti delle minoranze linguistiche, voteremo a favore della risoluzione presentata dalla lega perché siamo profondamente convinti di quanto in essa è scritto; non a caso presentammo, nel giugno del 1996, una proposta di legge mirante a modificare l'articolo 241 e ad abrogare l'articolo 271 del codice penale.

Tali articoli sono stati purtroppo « adoperati » nella storia della Repubblica; ricordo il caso di autonomisti valdostani che negli anni cinquanta furono condannati anche per depressione del sentimento nazionale. Queste due norme, quella cioè dell'articolo 241 e quella dell'articolo 271, sono « dormienti » o lo sono state fino al recente utilizzo da parte di alcune procure del nord.

Credo che il procuratore di Verona Papalia dia dell'articolo 271 un'interpretazione diversa da quella che è stata data in quest'aula dal ministro di grazia e giustizia (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*)!

Non c'è alcun dubbio sul fatto che il secondo comma dell'articolo 241, laddove si cita l'unità dello Stato, sia una norma che oggi può colpire chiunque si dica federalista in questo paese. E devo dire, signor ministro, che vi sono altre norme del codice penale su cui riflettere; mi riferisco all'articolo 270, all'articolo 270-bis e all'articolo 283 (attentato contro la

costituzione dello Stato e quindi quel principio uno ed indivisibile che è diverso dall'unità dello Stato di stampo fascista, previsto dal comma 2 di tale articolo), che deve essere abrogato.

La prima parte dell'articolo 241 può invece essere riscritta, come noi suggeriamo, nella logica dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato, ma in una logica presente nelle costituzioni degli Stati federali, non naturalmente in quanto previsto dal codice fascista!

Aggiungo poi che l'articolo 271 è veramente un « ferrovicchio » ed è un caso che la giurisprudenza della Corte non si sia occupata di questo articolo che va ovviamente soppresso (forse poteva già essere stato soppresso).

L'aspetto più inquietante — mi avvio alla conclusione — è che queste norme del codice penale non sono mai state modificate dal Parlamento repubblicano; sono rimaste lì, latenti, inquietanti e minacciose, in un periodo nel quale tutti si dicono federalisti. Ed allora, in una logica di federalismo, è logico modificare quelle norme liberticide che possono colpire oggi gli esponenti della lega e domani gli esponenti di qualsiasi movimento autonomista, compresi i nostri (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-Vallée d'Aoste, misto-SVP e della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dalla Chiesa. Ne ha facoltà.

NANDO DALLA CHIESA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, i deputati verdi e socialisti del gruppo misto voteranno a favore della risoluzione presentata dagli onorevoli Mussi ed altri, risoluzione che è stata sottoscritta anche dal sottoscritto oltre che dall'onorevole Crema.

Voteremo a favore di questa risoluzione perché ci sembra che sia importante aprire un dibattito nel Parlamento e speriamo anche nel paese sulla necessità di allargare le libertà democratiche e di ridurre i casi in cui le opinioni, i fatti e

i comportamenti concreti possono essere sottoposti a sanzioni da parte del codice penale.

Vorrei sottolineare un altro aspetto nel breve tempo che mi è concesso. I deputati verdi e socialisti del gruppo misto intendono precisare che in tali iniziative legislative, tese a rendere compatibile la codificazione penale con i principi fondamentali della Costituzione — ossia la libertà di opinione, di iniziativa e di partecipazione democratica — occorre inserire anche una discussione specifica sull'articolo 241, concernente l'integrità dello Stato. Ci pare cioè che, se è vero che l'unità nazionale è un bene costituzionalmente protetto, è altrettanto vero che anche la libertà di opinione e di associazione politica rappresentano beni costituzionalmente protetti.

In questo senso ci dispiace che non sia stato recepito il nostro suggerimento di riscrivere il comma 2 dell'articolo 241 del codice penale così da tutelare pienamente i diritti delle minoranze che perseguono obiettivi autonomistici attraverso metodi democraticamente leciti. Non capiamo perché questa indicazione non sia stata recepita né da una parte né dall'altra. Insistiamo perché il nostro dibattito futuro, teso ad allargare le libertà democratiche, prenda in considerazione la possibilità per i movimenti autonomistici che si muovono sul terreno pienamente e limpidamente democratico di far valere le proprie ragioni nella competizione delle idee, nella competizione politica.

Tutto ciò ci sta a cuore ed è quanto intendiamo sottolineare aderendo alla risoluzione Mussi ed altri n. 6-00030, che io e l'onorevole Crema abbiamo sottoscritto (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerra. Ne ha facoltà.

MAURO GUERRA. Signor Presidente, il gruppo della sinistra democratica voterà a favore della risoluzione Mussi ed altri n. 6-00030 e darà il suo voto favorevole

anche alla risoluzione Mancuso ed altri n. 6-00029, nel testo riformulato. Nel caso di votazione per parti separate, esprimeremo il nostro voto favorevole anche sul punto 3 della risoluzione Comino n. 6-00028.

Cercherò di argomentare, invece, perché il nostro voto non può essere favorevole sugli altri punti di tale risoluzione. Lo farò a partire da una considerazione. Credo che dobbiamo tutti riconoscere — lo faccio io per primo — che la discussione odierna è stata importante ed utile e che non resterà senza conseguenze per le prospettive del nostro lavoro parlamentare. È stata importante ed utile perché, una volta riaffermati e riconosciuti comunemente alcuni principi fondamentali in relazione ai fatti specifici dai quali è derivata la presentazione delle mozioni originarie, vale a dire i principi della autonomia e della indipendenza della magistratura, da un lato, ma anche della necessità e della opportunità che da parte del Governo, del Parlamento e complessivamente di tutti gli altri poteri ed organi dello Stato vi sia una ferma vigilanza ed un controllo affinché la magistratura, nella autonomia della sua iniziativa, non esorbiti dalle proprie attribuzioni e competenze soprattutto quando vi sono in gioco diritti fondamentali di libertà, di associazione e di partecipazione politica, credo sia stato utile — e di ciò devo dare atto al collega Comino ed ai colleghi della lega — che si sia aperta una importante discussione relativa ai cosiddetti reati di opinione ed ai rapporti tra la struttura e le previsioni di alcune fattispecie del nostro codice penale e l'assetto dei valori definito dalla nostra Costituzione, soprattutto l'assetto dei valori e dei principi fondamentali di libertà e di partecipazione democratica.

Si è trattato di una discussione importante, rispetto alla quale, votando la risoluzione Mussi ed altri n. 6-00030 che abbiamo presentato, assumiamo un impegno vero, reale. Per noi, collega Comino, queste non sono chiacchiere. Quando assumiamo degli impegni in modo formale e dentro quest'aula, siamo usi a rispettarli.

Siamo convinti della necessità e dell'opportunità di svolgere una discussione vera e di varare degli interventi legislativi in questo campo ed in tale materia.

È un impegno, quindi, che con le risoluzioni consegniamo al Governo, ma che sentiamo nostro come Parlamento, come forze e gruppi parlamentari. Si tratta dell'impegno a verificare, e a intervenire laddove questa verifica non dia esito positivo, la compatibilità e la coerenza tra norme penali che fanno riferimento ai cosiddetti reati di opinione e l'assetto costituzionale, i principi costituzionali.

Si tratta di avere (e vengo ad una questione di metodo già sollevata dal collega Grimaldi che diventa però anche questione di sostanza in ordine al voto odierno) il tempo ed il modo di dare vita ad un dibattito vero per verificare ed individuare concretamente i reati cosiddetti di opinione e le loro diverse fattispecie, i quali rappresentano una categoria molto ampia ed eterogenea. Occorre fare tesoro ed utilizzare il prezioso lavoro già svolto dalla giurisprudenza costituzionale, richiamato oggi più volte dal ministro Flick; si tratta, per esempio, collega Giovanardi, di capire quali possano essere le condotte illegali che si collocano tra l'elemento della manifestazione di opinione dell'iniziativa politica democratica ed il comportamento violento e sopraffattorio. Occorre capire se vi siano o no altre condotte illegali che possono costituire fattispecie di reato.

CARLO GIOVANARDI. C'è scritto: rivediamo.

MAURO GUERRA. Credo che con l'intervento del collega Mancuso sia stato fatto riferimento (e lo stesso preannuncio di un voto di astensione era così motivato) alla necessità di procedere in Parlamento ad un approfondimento su tali questioni, un dibattito che non può esaurirsi anche perché la mozione presentata dal collega Comino non faceva riferimento agli articoli 241 e 271 richiamati nella risoluzione, sempre firmata dal collega Comino. Ho

parlato della necessità di un dibattito da istruire nei modi adeguati, sulle cui finalità nel corso della discussione odierna (è questo il dato positivo) si è rivelata una grande concordanza di opinioni e di intenti da parte di tutte le forze parlamentari. Modifiche di questo tipo non si possono fare in modo affrettato ed improvvisato sulla base di risoluzioni presentate solo due ore fa, a causa delle conseguenze che interventi di questo genere comportano.

Mi associo anche alla valutazione di opportunità espressa dal ministro, che cioè la discussione non si può fare neppure in una sede inadeguata, quale quella del provvedimento di depenalizzazione dei reati minori, perché di altro si tratta. Lì si tratta infatti di un intervento volto soprattutto ad ottenere un risultato di deflazione del carico penale, di un intervento tendente a definire quelli che il ministro chiamava reati « bagattellari », cioè infrazioni di minore rilievo; quando invece trattiamo di reati di opinione e di attentato o di altre figure di reato che nel dibattito sono state qui richiamate, dobbiamo convenire sulla necessità di fare pulizia e di ridare coerenza alle norme del codice penale rispetto ai valori della Costituzione. È una discussione importante che non attiene alla caratura del reato bensì alla necessità di riuscire a contemperare la tutela di beni ugualmente preziosi ed importanti per la convivenza democratica e per la vita del nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Amico. Ne ha facoltà.

NATALE D'AMICO. Signor Presidente, anche a noi sembra che il dibattito svoltosi oggi in quest'aula sia importante per diversi motivi, perché ci siamo confrontati con alcune questioni che sono il cuore della democrazia, dello Stato liberale.

Non ripeterò le argomentazioni già espresse nel mio intervento in sede di

discussione sulle linee generali ma illustrerò le posizioni che assumeremo...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

NATALE D'AMICO. Invitiamo a votare a favore della risoluzione Mussi ed altri, che reca tra le altre la mia firma, perché riteniamo si muova nella giusta direzione, impegni cioè il Governo a garantire la libertà di associazione e di manifestazione del pensiero e a promuovere iniziative legislative per cancellare i reati di opinione. Allo stesso modo voteremo a favore della risoluzione Mancuso ed altri, di contenuto simile. Più delicata è la questione relativa alla risoluzione della lega. Voteremo a favore del terzo inciso del dispositivo, che vorrei rileggere perché lo giudico rilevante. Di fatto, se venisse approvato, impegneremmo il Governo a « promuovere adeguate e tempestive iniziative legislative tese a (...) rivedere, più in generale, tutte quelle norme, note come reati di opinione, contenute nel codice penale, per rendere definitivamente compatibile una codificazione del passato con l'assetto di valori costituzionali, quali libertà di opinione, di associazione, di iniziativa, di partecipazione, che devono rappresentare i principi fondamentali ed irrinunciabili in uno Stato democratico che ammetta il pluralismo ideologico ed esalti l'autonomia della persona ».

Questi concetti sono importanti perché riteniamo che, ad oltre cinquant'anni dalla liberazione, nel nostro codice penale vi siano ancora alcuni problemi irrisolti di compatibilità con i contenuti della Costituzione; speriamo che questo Parlamento sia in grado di risolverli. Voteremo a favore anche perché pensiamo che un impegno del genere debba essere preso ogni volta che qualcuno lo richieda perché, ogni volta che qualcuno ritenga che esistano nel nostro ordinamento reati d'opinione, occorre procedere alla più rigorosa delle verifiche. È importante anche perché ritengo che nel terzo capoverso della risoluzione Comino vi sia il riconoscimento da parte della lega dei principi su cui si fonda lo Stato italiano.

Voteremo anche a favore dell'abrogazione dell'articolo 271 del codice penale, come proposto nel secondo punto della risoluzione Comino rispetto al quale il Governo si è rimesso all'aula, poiché tale articolo probabilmente sopravvive nel nostro ordinamento solo perché la Corte costituzionale non ha avuto modo di occuparsene ed è bene che venga cancellato.

Crediamo che effettivamente esista un problema quanto all'articolo 241 del codice penale, tenendo conto di quanto detto dal signor ministro e cioè che non si parla di opinioni ma di fatti tesi a rompere l'unità nazionale. Tale articolo tra l'altro sembra un cannone puntato, a volte, contro i moscerini. Il problema tuttavia non ci sembra possa essere risolto con una discussione affrettata nel merito, quale sarebbe quella di oggi, e ricordo che da parte della stessa lega sono state avanzate numerose proposte rispetto a tale articolo. Nella formulazione originaria della risoluzione si proponeva infatti di abrogare l'articolo 241 ovvero di restringerne l'applicazione solo ai casi di banda armata; ora si propone di limitarne l'applicazione solo al caso in cui si faccia ricorso ad azioni violente ma la stessa lega, nella proposta presentata al Senato, si riferisce non solo alle modalità violente ma anche ai casi di sopraffazione. Inoltre, nelle premesse della risoluzione, la lega ricorda che nei paesi democratici la fattispecie o non è considerata reato ovvero viene esclusa dalla sanzione la semplice propaganda o l'attivazione democratica di strumenti leciti volti a disciogliere l'unità dello Stato. Quanto contenuto nella premessa è però diverso dal testo della prima formulazione della risoluzione e quanto contenuto nella nuova formulazione è diverso da quanto contenuto in quella precedente.

A noi sembra che la questione relativa all'articolo 241 esista, ma che non possa oggi essere posta come indicazione prescrittiva al Governo, in presenza di un dibattito probabilmente affrettato. Tale questione è oggetto del terzo punto della risoluzione, sul quale esprimeremo un